SERVIZIO ASSOCIATO POLITICHE DEL PERSONALE – PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO

Al Sindaco e alla Giunta del Comune di Roccastrada

Al Segretario Generale del Comune di Roccastrada

Alla Responsabile della U.O. n. 2 del Comune di Roccastrada

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027

Relativamente alla programmazione delle assunzioni per il triennio 2025/2027, lo scrivente Servizio rimette ai soggetti in indirizzo la presente relazione in ordine alle vigenti disposizioni normative in materia e alle reali possibilità connesse alle capacità assunzionali e risorse finanziarie che consentono al Comune di effettuare una ricognizione dei fabbisogni e al contempo assicurare il rispetto delle limitazioni di spesa vigenti per l'Ente e di conformarsi ai principi regolanti la contabilità comunale.

Il Comune di Roccastrada rimane vincolato, nella programmazione dei propri fabbisogni di personale, alla spesa potenziale massima per il personale, come determinata in precedenti atti della Giunta Municipale del Comune e della Giunta Esecutiva dell'Unione nei seguenti importi:

1. il limite di spesa di personale media triennio 2011/2013 del Comune, ex art. 1 c. 557 L. n. 296/2006, è pari ad **€ 2.352.162,00**, così come ricalcolato a seguito della relazione del Responsabile del Servizio Politiche del Personale – Programmazione e Reclutamento dell'Unione, trasmessa PEC ai Comuni membri con nota prot. n. 179 del 07.01.2025 e allegata alla presente a parte integrante e sostanziale per la sua approvazione con il PIAO del Comune, con cui è delineato un nuovo quadro complessivo delle capacità di spesa ed assunzionali di personale di ciascun Ente e del cd "Sistema Unione/Comuni";

2. il valore della spesa di personale con contratti di lavoro flessibile impegnata nel 2009, rilevante ai fini del limite di cui all'art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, è pari ad **€ 21.177,00;**

non rilevando più, quindi, il numero, la categoria e il profilo professionale delle assunzioni che si intende effettuare nell'Ente, così consentendo allo stesso di operare scelte organizzative potenzialmente meno rigide, orientate ad assicurare un rapporto tra spesa di personale/ numero dei dipendenti in servizio/popolazione, funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici declinati nei documenti di programmazione;

Richiamato l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30.04.2019 (D.L. Crescita), convertito con modificazioni dalla in Legge n. 58 del 28.06.2019;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27.04.2020 *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni,* attuativo dell'art. 33, comma 2 del citato D.L. n. 34 del 30.04.2019 (D.L. Crescita);

Richiamata la circolare interministeriale interpretativa del Decreto Ministeriale 17 marzo 2020;

Considerato che dal complesso normativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. Crescita e successive disposizioni attuative, se ne ricava il sostanziale superamento del turnover per i soli Comuni e che, **per i soli fini relativi al calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni stessi**, a decorrere dal 20 aprile 2020:

- Per spesa del personale deve intendersi la spesa complessiva impegnata al netto dell'IRAP; impegni di competenza relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999;

- Per entrate correnti si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata; aggregati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti;

- Sono individuate alla Tabella 1 dell'art. 4 del DM le fasce demografiche e le percentuali per ogni fascia del valore soglia con le seguenti indicazioni:

  - i Comuni virtuosi che si collocano al di sotto del valore soglia possono aumentare la spesa del personale a tempo indeterminato (in sostituzione dei limiti del turn-over), fino ad un importo del valore di incremento stabilito dalle percentuali di incremento massimo previste, negli anni che vanno dal 2020 al 2014 (Tabella 2 all'art. 5 del DM); se l'importo di incremento fosse inferiore al valore soglia, sono fatte salve le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020;

  - per il periodo 2020-2024, i Comuni virtuosi possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 dell'art. 5, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

  - i Comuni con meno di 5.000 ab. appartenenti alle Unioni potranno aggiungere, al valore derivante dal margine economico fornito dal calcolo per arrivare al valore soglia, in presenza pur sempre di un valore economico non sufficiente ad effettuare almeno un'assunzione, una spesa fino a 38.000,00 € non cumulabile negli anni e quindi non superabile, a condizione che l'assunzione, a valere su tali risorse aggiuntive attinte, sia subordinata all'obbligo del successivo comando presso l'Unione dei Comuni;

  - i Comuni mediamente virtuosi in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del medesimo DM

non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

- i Comuni la cui spesa del personale è superiore ai valori soglia devono prevedere un piano di rientro;

- qualora il valore soglia sia inferiore a quello definito nella sua percentuale massima indicata nella tabella 3 dell'art. 6 del DM, i Comuni non virtuosi potranno assumere a tempo indeterminato, dall'anno 2020 fino all'anno 2025, tenuto conto del piano di rientro il cui obiettivo è quello di giungere alla percentuale stabilita dalla tabella 1 del DM (valore soglia), utilizzando tutte le leve di riduzione del numeratore e del denominatore del rapporto, ossia utilizzando sia la riduzione della spesa del personale (riduzione del personale a tempo indeterminato con una percentuale del turn-over anche inferiore al 100%, riduzione dei rapporti di lavoro flessibili, riduzione del fondi decentrati, riduzioni dell'art.110 TUEL) fermo restando che il valore della spesa del personale complessiva non potrà essere superiore a quella rilevata nell'ultimo rendiconto, sia in termini di aumento delle entrate medie del triennio a scorrimento o di riduzione del FCDE;

- qualora la percentuale dovesse essere superiore anche a quella rilevata nella tabella 3 del DM, oltre alle misure precedenti degli enti intermedi, i Comuni non virtuosi saranno obbligati ad operare la riduzione del turn-over al 30% a partire dall'anno 2025;

- i parametri individuati dal DM possono essere aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

- Continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'art. 1, commi 557-quater e 562 della L. n. 296/2006 (limite massimo della spesa di personale pari alla media delle medesime spese anni 2011/2013 o spesa massima pari a quella dell'anno 2008) e le disposizioni dell'art. 9, comma 28 del DL 78/2010 in merito al limite massimo di spesa di personale con rapporto di lavoro flessibile, pari a quella dell'anno 2009;

- Per espressa disposizione dell'art. 7 del DM, però, la maggior spesa per le assunzioni a tempo determinato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- Salvo nuovi interventi del Legislatore, dal 01/01/2025 l'applicazione della Tabella 2 del DM viene meno, in quanto l'art. 5 del Decreto termina di esplicare i suoi effetti al 31/12/2024.

- La conseguenza è che, alle regole attuali, dal 2025 (e quindi, innanzitutto, ai fini dell'adozione degli strumenti di programmazione finanziaria e strategica relativi al triennio 2025-2027) la "soglia" di riferimento della spesa del personale del Comune è individuata secondo i valori fissati dall'art. 4 e dalla relativa Tabella 1 (valore "soglia" determinato in virtù della propria fascia demografica).

Dato atto che le disposizioni dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30.04.2019 (D.L. Crescita, del relativo Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 e della circolare interministeriale sul DM attuativo afferiscono alle sole assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni, nulla innovando rispetto alle previgenti regole sulle assunzioni a tempo determinato;

Ritenuto che le assunzioni di personale a tempo indeterminato in sostituzione di dipendenti di ruolo cessati nel periodo 2020/2024 ma presenti e conteggiati nella spesa di personale del 2018 e dell'anno corrente, non incidono sulle risorse economiche per nuove assunzioni; non rappresentano tecnicamente un "incremento" di spesa di personale rispetto all'anno 2018 ai fini del citato D.M. 17.03.2020 e non comportano una deroga al principio "della sostenibilità finanziaria" della spesa, misurata sempre attraverso i valori soglia e le percentuali per come definiti dalla disciplina normativa vigente (artt. 3 e 4 DM citato);

Richiamate le deliberazioni della Giunta Municipale di Roccastrada n. 4 del 14.01.2022, n. 13 del 09.02.2022 e n. 71 del 27.07.2022 di adozione e modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, ai sensi delle quali, per l'anno 2022:

a) è stato disposto il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato a 18 ore sett.li nel profilo professionale di Istruttore Tecnico – Cat. C1, fino alla data del 31.12.2022, in applicazione dell'art. 1, comma 69 della L. 30/12/2020, n. 178,;
b) è stata assunta n. 1 unità di Istruttore Tecnico – Cat. C a tempo pieno e indeterminato dal 01.09.2022 presso la UO n. 4. L'assunzione ha incidenza sulle potenzialità di incremento delle spese di personale del Comune per annui € 32.000,00 e NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17.03.2020;
c) è stata disposta l'assunzione a tempo pieno e indeterminato dal 11.07.2022 di n. 1 Istruttore Informatico - Cat. C in sostituzione di personale di medesimo profilo e categoria professionale, dimissionario per pensionamento dal 01.05.2022, con contestuale e immediato collocamento in comando presso il Servizio Informatico dell'Unione dei Comuni montana Colline Metallifere e successivo trasferimento dal 01.01.2023;
d) è stata disposta l'assunzione a tempo pieno indeterminato dal 12.09.2022 presso la UO n. 4, di n. 1 Collaboratore Operatore Tecnico – Cat. B, percorso B3/B8.L'assunzione è in sostituzione di personale collocato in pensione dal 01 Agosto 2022 di medesima categoria professionale;
e) le assunzione di cui alle precedenti lettere c) e d) sono in sostituzione di personale collocato in pensione e dunque costituiscono sostituzioni senza soluzione di continuità e non incidono sulle risorse economiche per nuove assunzioni come sopra specificato e NON RILEVANO ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamata inoltre la deliberazione della GM di Roccastrada n. 111 del 07.12.2022 di adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025;

Viste le risultanze contabili del rendiconto di gestione 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.06.2023 e rilevato che dalle risultanze del suddetto rendiconto la Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha elaborato il prospetto approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 84 del 14.08.2023 di adozione del PIAO 2023/2025, da cui se ne ricavava la collocazione dell'ente al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM, la somma massima spendibile annuale per nuove assunzioni di personale fino alla percentuale rappresentante

il valore soglia e la somma massima spendibile per nuove assunzioni, pari alla percentuale della spesa di personale anno 2018 individuata in Tabella 2 dell'art. 5 del DM, come di seguito:

a. l'incremento di spesa consentito per l'Ente, rispetto alla spesa di personale registrata nel Rendiconto di gestione 2022 ed entro il limite del valore soglia di cui alla Tab. 1 del DM 17.03.2020 era pari ad € 359.373,22;

b. tale possibile incremento NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17.03.2020;

c. per il Comune non risulta applicabile l'art. 5 del DM 17.03.2020 in quanto, seppur rispettato il suddetto valore soglia, dalla percentuale applicabile prevista dalla Tab. 2 del citato DM (25% della spesa di personale dell'anno 2018, al netto dell'Irap) ne deriverebbe un potenziale incremento di spesa superiore allo stesso valore soglia;

Dato atto che con il citato PIAO 2023/2025 di cui alla deliberazione GM n. 84 del 14.08.2023 sono state realizzate le seguenti operazioni:

a) rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato a 18 ore sett.li nel profilo professionale di Istruttore Tecnico – Cat. C1, fino alla data del 31.12.2023, in applicazione dell'art. 1, comma 69 della L. 30/12/2020, n. 178;

b) assunzione a tempo indeterminato e pieno dal 01.12.2023 di n. 1 Istruttore Amministrativo – Area degli Istruttori presso la UO n. 1 in sostituzione di un dipendente collocato a riposo dal 01 Maggio 2023 (giusta determinazione di presa d'atto del Servizio GARU dell'Unione n. 536 del 03.04.2023) per raggiunti requisiti pensionistici di vecchiaia e anzianità contributiva e dunque costituisce sostituzione di personale senza soluzione di continuità e non incide sulle risorse economiche per nuove assunzioni come sopra specificato e NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ex art. 7 del D.M. 17.03.2020;

c) assunzione a tempo indeterminato e pieno dal 04.12.2023 di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari ed EQ presso la UO n. 5, in sostituzione di personale dimissionario dal 16.11.2022 (ultimo giorno di servizio 15.11.2022) di medesimo profilo e categoria professionale. L'assunzione dunque costituisce sostituzione di personale senza soluzione di continuità e non incide sulle risorse economiche per nuove assunzioni come sopra specificato e NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17.03.2020;

d) assunzione a tempo indeterminato e pieno dal 02.11.2023 di n. 1 Istruttore Amministrativo – Area degli Istruttori presso la UO n. 2 in sostituzione di un dipendente cessato dal 15.09.2023 di medesimi profilo e Area e dunque costituisce sostituzione di personale senza soluzione di continuità e non incide sulle risorse economiche per nuove assunzioni come sopra specificato e NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ex art. 7 del D.M. 17.03.2020;

e) costituzione di n. 2 rapporti di lavoro ex art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004 con dipendenti di Enti Locali inquadrati nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, a supporto operativo della U.O. n. 4 per le attività di gestione dei progetti PNRR finanziati al Comune, di cui n. 1 a 6h. sett.li e n. 1 a 12h. sett.li, il primo per 12 mesi e il secondo per 6 mesi, prorogabili nei limiti di legge e delle capacità finanziarie del Comune;

Visto il PIAO 2024/2026 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 20.03.2024, modificato ed integrato con le successive deliberazioni GM n. 74/2024 e n. 101/2024 in attuazione delle quali:

- è stato dato corso ad un'assunzione a tempo indeterminato e pieno dal 02 maggio 2024 di n. 1 Istruttore Amministrativo – Area degli Istruttori presso la UO n. 4 (giusta determinazione del Servizio GARU n. 497/2024) in sostituzione di un dipendente cessato per collocamento a riposo dal 31 dicembre 2023, di medesimi profilo e Area e dunque costituisce sostituzione di personale senza soluzione di continuità e non incide sulle risorse economiche per nuove assunzioni come sopra specificato e NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ex art. 7 del D.M. 17.03.2020;
- è stato assunto con la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 n. 1 Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori presso la U.O. n. 4 dal 31.12.2024; l'assunzione incide sulle risorse economiche per nuove assunzioni per € 32.520,00 e NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ex art. 7 del D.M. 17.03.2020;
- è stato assunto n. 1 Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori presso la U.O. n. 4 dal 31.12.2024, con procedura di mobilità volontaria destinata a personale dell'Unione dei Comuni e dei Comuni membri dell'Unione, in applicazione delle disposizioni dell'art. 22, comma 5-ter del D.L. n. 50/2017, convertito con L. n. 96 2017 e dell'art. 10, comma 1 dell'Allegato H del R.O.U.S. dell'Unione ("Disciplina del reclutamento e della mobilità del personale dell'Unione e degli Enti associati"); l'assunzione è in sostituzione di personale collocato in pensione dal 01.03.2025 di profilo e categoria professionale superiori. L'assunzione dunque costituisce sostituzione di personale senza soluzione di continuità e consente un risparmio di spesa di personale e non incide sulle risorse economiche per nuove assunzioni come sopra specificato e NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17.03.2020;

Dato atto che**:**
- l'effettiva capacità di spesa dell'Ente è stata costantemente verificata in sede di programmazione e monitorata in corso d'anno e, in base alla medesima, è stato modulato e scadenzato il reclutamento di personale, in modo tale che la spesa di personale rimanesse contenuta nel limite massimo della spesa di personale pari alla media delle medesime spese anni 2011/2013, in osservanza dell'art. 1, commi 557-quater della L. n. 296/2006;
- le assunzioni previste nei vari PTFP a decorrere dal 2020 e realizzatesi costituiscono, per espressa previsione dell'art. 7 del DM 17.03.2020 spese NON RILEVANTI ai fini del superamento del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Viste le risultanze contabili dell'ultimo rendiconto di gestione 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.05.2024 e rilevato che dalle risultanze del suddetto rendiconto per quanto di interesse del presente atto, dal prospetto predisposto dalla Responsabile della UO n. 2 del Comune ed allegato alla deliberazione della G.M. n. 101 del 19.11.2024 di modifica del PIAO 2024/2026 se ne è ricavata la collocazione dell'Ente al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM e, per effetto delle normativa vigente a decorrere dal 2025, ne deriva il limite massimo spendibile per nuove assunzioni, pari alla percentuale rappresentata dal valore soglia ricavabile dalla Tabella 1 dell'art. 4 del DM;

Considerato che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Locali, ove sono previsti i nuovi importi stipendiali tabellari del personale a regime dal 01.01.2021 e con conglobamento dell'elemento perequativo a decorrere dal 01 gennaio 2022;

Considerato che dal combinato disposto delle norme di legge citate, delle recenti pronunce giurisprudenziali e parere della RGS e ad esito dei conteggi effettuati dalla Responsabile della UO n. 2 del Comune e dal Servizio Politiche del Personale dell'Unione:

a. in virtù dell'ultimo Rendiconto di gestione approvato (relativo all'anno 2023), per l'anno 2025 il Comune è tenuto a rispettare il valore soglia per la propria fascia demografica di cui alla Tabella 1 del DM che, per l'Ente è individuato nel citato prospetto predisposto dalla Responsabile della UO n. 2 a seguito del rendiconto medesimo, nell'importo **di € 1.935.987,77;**

b. l'incremento di spesa consentito per assunzioni di personale a tempo indeterminato è pari alla differenza tra detto valore soglia e la spesa di personale del Rendiconto di gestione 2023; il Comune ha pertanto uno spazio teorico per nuove assunzioni di ruolo pari **ad € 384.217,15** autorizzati dal DM 17.03.2020 e NON RILEVANTI ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c. l'esame delle voci di spesa di personale e delle entrate previste nel bilancio pluriennale triennale, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del DM del 17.03.2020, deve consentire di quantificare il rapporto e di preventivare il rispetto del valore soglia per tutte le tre annualità considerate;

d. l'effettiva incidenza delle assunzioni realizzate in regime del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (D.L. Crescita), convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58 del DM 17.03.2020 ad oggi, considerando il costo base annuo (stipendio, indennità fisse e ricorrenti e oneri ma escluso Irap) di ogni posizione iniziale di Area, come rideterminato dal vigente CCNL 16.11.2022 e in virtù del criterio e del principio affermatosi in dottrina e giurisprudenza che l'eventuale quota dello stipendio tabellare riferita al processo di sviluppo orizzontale della categoria, è finanziata nell'ambito delle risorse stabili del fondo decentrato integrativo di ogni Ente e vi rimane anche in ipotesi di fine rapporto del dipendente (secondo le disposizioni del previgente e del vigente CCNL), risulta come segue:
   - l'assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico C1 avvenuta nel 2020 incide su base annua per € 32.520,00;
   - l'assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori avvenuta nel 2024 incide su base annua per € 32.520,00;

SPESA TOTALE € 65.040,00 NON RILEVANTE ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per espressa previsione dell'art. 7 del DM 17.03.2020;

Rilevato che n. 1 dipendente di profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Area degli Istruttori, in servizio presso la U.O. n. 2 del Comune si è volontariamente collocata in aspettativa per mandato politico/amministrativo, giusta nota assunta al protocollo dell'Unione n. 10513 del 16.07.2024, a decorrere dal 17.06.2024 giorno lavorativo successivo alla richiesta, senza diritto alla retribuzione e con versamento dei soli oneri contributivi da parte del Comune ove svolge la carica politica di Amministratore.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 14.08.2024 di modifica ed integrazione del PIAO 2024/2026, in attuazione della quale è stato dato corso ad un'assunzione a tempo determinato e pieno per 10 mesi di n. 1 Istruttore Amministrativo – Area degli Istruttori presso la U.O. n. 2; assunzione realizzatasi mediante utilizzo di vigenti graduatorie concorsuali (giusta determinazione del Servizio GARU n. 497/2024), con cessazione per fine contratto alla data del 31.07.2025;

Considerato che un'unità di personale dell'Area degli Operatori è stata dichiarata, a seguito visita medica collegiale INPS, non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente di una P.A. ai sensi dell'art. 55 – octies del D.Lgs. n. 165/2001 e a proficuo lavoro, con collocamento a riposo a decorrere dal 01.04.2025, con diritto al pagamento di indennità di mancato preavviso pari a 4 mensilità e alle ferie residue;

L'Amministrazione in indirizzo ha riportato allo scrivente Responsabile del Servizio Politiche del Personale – Programmazione e Reclutamento dell'Unione le risultanze di un'attenta ricognizione del personale condotta con i Responsabili delle UU.OO. del Comune, dalle quali risulta l'assenza di situazioni di esubero o sovrannumero di personale e, contestualmente è manifestata la necessità di procedere nel corrente anno 2025 a n. 1 assunzione nell'Area degli Istruttori a potenziamento della UO n. 2.

Dato atto che:
- l'intento delle norme vigenti per le assunzioni dei Comuni e meglio individuate nella presente programmazione, è fondamentalmente quello di assicurare il contenimento della dinamica di crescita delle spese di personale, ancorate fino al 2024 a parametri dinamici della parte di entrata e al parametro fisso della spesa sostenuta dal Comune per il personale nell'anno 2018;
- tale criterio, dal 2025 è stato superato dal criterio del valore "soglia" di riferimento della spesa del personale del Comune, individuato secondo le percentuali fissate dall'art. 4 e dalla relativa Tabella 1 (valore "soglia" determinato in virtù della propria fascia demografica);
- dalla situazione degli stanziamenti di spese di personale 2025/2027 (al netto dell'Irap e anche maggiorata della spesa annua per la nuova assunzione nell'Area degli Istruttori per la UO n. 2 come sopra programmata), confrontata con le risultanze del prospetto predisposto dalla Responsabile della UO n. 2, si evince una situazione di stanziamenti per ciascuno dei tre anni considerati inferiore al valore soglia di € 1.935.987,77, così rispettando la previsione normativa di cui al combinato disposto dell'art. 4, c. 2 e art. 5, c. 1 del D.M. 17.03.2020;
- ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, c. 557 della L. n. 296/2006, le due nuove assunzioni inciderebbero sulla spesa di personale così come calcolata nella citata relazione del Responsabile del Servizio Politiche del Personale dell'Unione, allegata alla presente relazione, senza compromettere per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il rispetto del valore di € 2.352.162,00, quale media della spesa di personale del triennio 2011/2013 del Comune;
- per il Comune si profila quindi la possibilità di incremento ulteriore della spesa di personale a tempo indeterminato nel limite massimo di € 384.217,15 (pari ad € 1 .935.987,77 – € 1.551.770,62), valore che consente alla spesa del 2025 di non oltrepassare il valore "soglia";
- la programmazione delle assunzioni di personale deve avere, per espressa disposizione di legge, durata triennale con rivisitazione annuale delle scelte operate nel PTFP e che l'individuazione dei profili professionali del personale da assumere nel triennio deve essere operata in stretta correlazione con la possibilità massima di spesa per tali fini ricavabile dalla Tabella 1 del DM 17.03.2020;
- l'esame delle voci di spesa di personale e delle entrate previste nel bilancio pluriennale triennale 2025/2027 del Comune, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del DM del 17.03.2020, consente di

quantificare il rapporto e di preventivare il rispetto del valore soglia per tutte le tre annualità considerate;
- che le assunzioni di personale a tempo indeterminato in sostituzione di dipendenti di ruolo cessati nel periodo 2019/2024 ma presenti e conteggiati nella spesa di personale del 2018 e dell'anno corrente, non incidono sulle risorse economiche per nuove assunzioni; non rappresentano tecnicamente un "incremento" di spesa di personale ai fini del citato D.M. 17.03.2020 e non comportano una deroga al principio "della sostenibilità finanziaria" della spesa, misurata sempre attraverso i valori soglia e le percentuali per come definiti dalla disciplina normativa vigente (artt. 3 e 4 DM citato).

Ritenuto, quindi, necessario contenere le spese di personale a tempo indeterminato entro gli spazi assunzionali derivanti dai conteggi conseguenti al Rendiconto di gestione ultimo approvato (2023) e contenere la spesa per le assunzioni a tempo determinato entro il limite di cui all'art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010 e nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Politiche del Personale – Programmazione e Reclutamento, in virtù della richieste e indicazioni dell'Amministrazione ha pertanto ipotizzato un utilizzo delle capacità assunzionali e delle risorse finanziarie di bilancio dell'Ente per assunzioni in Aree, profili professionali e con modalità reclutative come di seguito, fermo restando che la programmazione del fabbisogno di personale del presente documento è finalizzata al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Ente individuati nella SeS del DUP e che detta programmazione dovrà essere approvata dall'Amministrazione in sede di PIAO 2025/2027:

ANNO 2025
- rientro in servizio a tempo pieno alla UO n. 1, di n. 1 unità a tempo indeterminato e parziale a 30h. sett.li di Istruttore Amministrativo – Area degli Istruttori, a decorrere dal 01 aprile 2025;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Istruttore Amministrativo" – Area degli Istruttori, presso la UO n. 2. Esperita la preventiva procedura di mobilità ex artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, in ipotesi di esito negativo della stessa si farà ricorso a concorso pubblico da bandire. NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17.03.2020;

ANNI 2026/2027
L'Amministrazione si riserva di valutare successivamente all'approvazione del Rendiconto di Gestione 2024 se vi saranno le condizioni normative, economiche e finanziarie per far fronte a ulteriori carenze di personale di varie Aree.
Le nuove assunzioni saranno comunque programmate nei limiti del valore soglia e dell'incremento di spesa annuale se consentito, ricorrendo alle preventive procedure di mobilità cd "obbligatoria" e "volontaria" ex artt. 30, 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, a vigenti graduatorie concorsuali e, in ultima istanza, ad autonoma procedura concorsuale;

Dato pertanto atto che:

- il maggior costo di personale per il rientro a tempo pieno di n. 1 unità a tempo indeterminato e parziale a 30h. sett.li di Istruttore Amministrativo – Area degli Istruttori, a decorrere dal 01 aprile 2025 è interamente compensato e coperto dal risparmio di spesa per la cessazione per inabilità di un'unità di personale dell'Area degli Operatori dalla medesima data;
- l'assunzione a tempo indeterminato ipotizzata nella presente relazione, da effettuare entro il 31.12.2025, deve trovare copertura nel bilancio di previsione 2025/2027, in occasione della prima variazione di bilancio utile;
- il complesso delle spese di personale come ad oggi stanziate nel bilancio previsionale 2025/2027 (al netto dell'Irap), anche maggiorate della spesa per la nuova assunzione sopra, confrontato con le risultanze del prospetto predisposto dalla Responsabile della U.O. n. 2 risulta inferiore al limite del valore soglia di cui alla Tabella 1 del D.M. 17.03.2020, così rispettando la previsione normativa di cui all'art. 4, c. 2 del D.M. 17.03.2020;
- la programmazione delle assunzioni di personale deve avere, per espressa disposizione di legge, durata triennale con rivisitazione annuale delle scelte operate nel PTFP (ora confluito nel PIAO) e che l'individuazione dei profili professionali del personale da assumere nel triennio deve essere operata in stretta correlazione con la possibilità massima di spesa per tali fini ricavabile dalla Tabella 1 del DM 17.03.2020.

CONCLUSIONI

La proiezione della spesa di personale 2025/2027, comprensiva della spesa ipotizzata per il rientro a tempo pieno di un dipendente attualmente a part-time e per l'assunzione a tempo indeterminato, entrambe previste nel corrente anno 2025 e sopra indicate, rimane per ciascuna annualità contenuta nei limiti della media 2011/2013 in osservanza dell'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006.

Tanto si relaziona per i successi atti di competenza

Cordiali saluti

Massa Marittima lì 28.03.2025

Il Responsabile del Servizio
Dott. Emiliano Punturello

Emiliano
Punturello
28.03.2025
12:02:16
GMT+00:00